

del Decreto) le provvigioni sono quelle di cui alla lettera b) con limitazione però al 3% del riscatto totale;

e) per le collettive la provvigione sarà limitata al 2.50% del capitale assicurato con un massimo del 50% del premio.

Art. 4.

L'Istituto riconoscerà la produzione vita raccolta dalla "Praevidentia", come produzione utile agli effetti dei minimi di produzione e dei premi alle Agenzie Generali.

Per la produzione raccolta nella speciale tariffa per il Clero si considererà il capitale assicurato per il caso di morte aumentato del 25%. Non ulteriore 35%, sempre del capitale assicurato per il caso di morte, sarà riconosciuto per la produzione Clero che trovi corrispondenza in altrettanta produzione Capitalizzazione perfezionata con i criteri stabiliti dalla Società.

Art. 5 -

La "Praevidentia" s'impegna di corrispondere ai suoi Agenti, che sono quelli dell'Istituto, le provvigioni inferiori a